

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

31 SABATO
SPESOMETRO

Invio comunicazione per 2010. Scade il termine per trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2010 di importo non inferiore a 25.000 euro.

Data la particolarità e unicità della scadenza si rimanda a quanto ampiamente chiarito nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 45/2011 a pag. 30 e alla circolare ministeriale n. 24/E del 30-5-2011.

STUDI DI SETTORE

Segnalazione incongruenze. Coloro che sono soggetti agli studi di settore possono entro oggi segnalare in via telematica eventuali circostanze in grado di giustificare lo

Attenzione

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in seguito all'approvazione della manovra di Natale (cosiddetto decreto «Salva Italia») e dei provvedimenti a essa collegati. ●

scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi, relativamente all'anno d'imposta 2010.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 28-6-2011 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

ANTIRICICLAGGIO

Novità per i libretti di deposito. Con l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6-12-2011 n. 201 (pubblicato lo stesso giorno nel Supplemento ordinario n. 251 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284), in corso di conversione in legge, è previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro rispetto al precedente limite di 2.500 euro stabilito dal 30 settembre scorso.

I libretti esistenti dovranno essere estinti o ricondotti entro oggi sotto il limite di 1.000 euro; è quasi certo che in sede di conversione in legge del decreto sarà stabilito un termine più ampio.

A ogni buon conto è opportuno rivolgersi al proprio istituto bancario per le necessarie spiegazioni.

MESE DI GENNAIO ●●●

10 MARTEDÌ
FRANTOI E IMPRESE
DI TRASFORMAZIONE

Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian (www.sian.it) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio

ottenuto, della sansa ottenuta, delle giacenze di olio e/o di olive da tavola.

Si veda, tra le altre, la circolare Agea ACIU.2007.764 del 28-9-2007, emanata in applicazione del decreto ministeriale H-393 del 4-7-2007, con la quale sono definite le modalità e la tempistica delle comunicazioni dei dati per le campagne 2007-2008 e successive.

Il presente adempimento dovrebbe riguardare solo gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, poiché dall'1-7-2011 tutti gli altri soggetti interessati devono adottare i registri telematici di cui all'art. 7 del decreto Mipaf n. 8077 del 10-11-2009, effettuando le registrazioni entro il 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si vedano al riguardo le circolari Agea ACIU.2010.29, ACIU.2010.259, ACIU.2010.597, ACIU.2010.800 e ACIU.2011.610, rispettivamente del 14-1-2010, dell'8-4-2010, del 20-8-2010, del 22-11-2010 e del 20-9-2011.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2011.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

L'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 è stato reso noto con la circolare Inps n. 23 dell'1-2-2011.

14 SABATO

FORAGGI ESSICCATI

Presentazione domanda di aiuto campagna 2011-2012. Le imprese di trasformazione di foraggi che intendono beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 86 del reg. Ce n. 1234/2007 devono entro oggi far pervenire alla Regione competente in base alla sede legale dell'impresa la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti dall'impresa nel corso di novembre 2011.

Per la tardiva presentazione della domanda, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile.

Si veda sull'argomento la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli Organismi pagatori regionali riconosciuti.

DAL 1° GENNAIO

Aumentano gli interessi legali

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-12-2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15-12-2011, la misura annua del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile è stata aumentata al 2,5% con decorrenza dall'1-1-2012; fino al 31-12-2011 il tasso legale è pari all'1,5%.

Nei casi in cui si debbano effettuare dei pagamenti che comprendono interessi legali con computo a cavallo d'anno (ad esempio, nel caso di versamento tardivo di imposte con il ravvedimento operoso), bisogna quindi tenere conto della variazione intervenuta.

P.Ma.

15 DOMENICA

MODELLO 730/2012

Comunicazione assistenza fiscale. I datori di lavoro che intendono prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011 (mod. 730/2012) lo comunicano preventivamente entro oggi ai lavoratori dipendenti i quali hanno 30 giorni di tempo per rispondere.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2011

Versamento imposte e tributi risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2011 con maggiorazione. Per le persone decedute successivamente al 28-2-2011 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2010 e presentare la relativa dichiarazione dei redditi entro 6 mesi dalle normali scadenze.

Pertanto, gli eredi che non hanno provveduto al versamento entro il 16 dicembre scorso, in base al modello Unico 2011, possono effettuarlo entro oggi con la maggiorazione dello 0,4%.

Gli eredi possono anche rateare liberamente uno, più o tutti gli importi da versare scegliendo per ognuno il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di maggio. Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% (4% annuo) per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza se il *de cuius* era titolare di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-5-2012) ed entro la fine del mese negli altri casi (l'ultima rata scade il 31-5-2012). Per il versamento degli importi dovuti gli

eredi possono utilizzare ancora il modello di pagamento unificato F24 cartaceo oltre a quello telematico.

Ovviamente non sono dovuti acconti d'imposta per l'anno d'imposta 2011.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2010 il modello 730 per l'anno d'imposta 2009 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2011 presentato per conto del *de cuius*.

FORAGGI ESSICCATI

Trasmissione elenchi campagna 2011-2012. Le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti di foraggi devono entro oggi trasmettere, unicamente per via telematica tramite l'apposito portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), l'elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; gli stessi soggetti devono inoltre comunicare, sempre tramite il portale Sian, il dettaglio delle partite di prodotto ricevute nel mese precedente a fronte di ciascun contratto-dichiarazione di consegna stipulato.

Si veda al riguardo la circolare Agea n. 19 del 7-6-2010 come modificata dalla circolare Agea n. APAU.2011.0384 del 31-3-2011, entrambe reperibili sul sito www.agea.gov.it, il cui campo di applicazione è il territorio che ricade nelle Regioni dove non sono operativi gli organismi pagatori regionali riconosciuti.

IVA

Fatturazione differita per consegne di dicembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché gennaio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di dicembre a uno stesso cliente è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del decreto ministeriale 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascu-

na fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta o scontrino fiscale anziché fattura possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente.

È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il saldo dell'Ici (Imposta comunale sugli immobili) dovuta per l'anno 2011;
- gli eredi delle persone decedute dopo il 28-2-2011 per le quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il 16 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 risultanti dal modello Unico 2011, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'acconto sull'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2011 e al 2,5% per i restanti giorni che cadono nel 2012. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

16 LUNEDÌ SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione vino per la campagna 2011-2012. Scade il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti per la campagna 2011-2012.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi in ettolitri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate ad esse-



I produttori che consegnano tutte le loro uve a un organismo associativo sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia

re consumate come tali, ad essere essiccate, o trasformate in succo d'uva; come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 metri quadrati di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni a denominazione d'origine, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16-12-2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve a denominazione d'origine e indicazione geografica avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia opportunamente adeguata.

Per la presente campagna, l'idoneità alle produzioni a denominazione d'origine, ai sensi del suddetto decreto 16-12-2010, può anche essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione vitivinicola, consentendo così anche alle aziende che non hanno ancora avuto modo di ottenere il riconoscimento di idoneità per i propri vigneti di presentare la rivendicazione e avviare il processo di verifica e autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali.

Sono, di norma, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non viene commercializzato.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

La presentazione deve essere fatta all'organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2011-2012 l'organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento per le quali la competenza è, rispettivamente, di Artea, Avepa, Arpea, Organismo pagatore (Oplo) e Appag; tali organismi territoriali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni avvalendosi dei propri sistemi informativi.

I produttori che hanno dato mandato a un Centro di assistenza agricola (Caa) devono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Per maggiori informazioni si vedano la circolare Mipaaf n. 17897 del 20-9-2011 e la circolare Agea prot. DGU.2011.147 del 30-9-2011.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario